



**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**





La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Modelli di IA generativa al vaglio dei diritti di proprietà intellettuale

A cura di
Lydia Mendola e Lorenzo Rossi

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione
della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera "*La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile*" realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Modelli di IA generativa al vaglio dei diritti di proprietà intellettuale: tutelabilità dei contenuti che contribuiscono ad addestrare i modelli di IA e dei contenuti prodotti dai medesimi modelli.

A cura di Lydia Mendola* e Lorenzo Rossi**

1. Come funzionano i modelli di Intelligenza Artificiale (AI) generativa?

Le parole utilizzate per descrivere una tecnologia come l'intelligenza artificiale, profondamente radicata nell'era digitale, rischiano di apparire obsolete al lettore già al momento della loro pubblicazione. La base giuridica che oggi regge la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale a essa connessi, poi, tra pochi anni potrebbe sembrare antica quanto il codice de Hammurabi.

Occorre, dunque, iniziare con ordine, dall'etimologia del termine stesso Intelligenza Artificiale (IA), coniato da John McCarty (Boston, 4 settembre 1927 - Stanford, 24 ottobre 2011), riconosciuto insieme ad Alan Turing (Londra, 23 giugno 1912 - Wilmslow, 7 giugno 1954) come uno dei padri fondatori del concetto di intelligenza artificiale.

Il vocabolario Treccani fornisce la seguente definizione di intelligenza.

intelligenza (ant. *intelligènzia*) s. f. [dal lat. *intelligentia*, der. di *intelligēre* «intendere»]. – 1. a. *Complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento; propria dell'uomo, in cui si sviluppa gradualmente a partire dall'infanzia e in cui è accompagnata dalla consapevolezza e dall'autoconsapevolezza, è riconosciuta anche, entro certi limiti (memoria associativa, capacità di reagire a stimoli interni ed esterni, di comunicare in modo anche complesso, ecc.), agli animali, spec. mammiferi (per es., scimmie antropomorfe, cetacei, canidi)...*

La stessa definizione scende poi nel dettaglio recitando quanto segue.

*In cibernetica, i. artificiale (traduz. dell'ingl. *artificial intelligence*), riproduzione parziale dell'attività intellettuale propria dell'uomo (con partic. riguardo ai processi di apprendimento, di riconoscimento, di scelta) realizzata o attraverso l'elaborazione di modelli ideali, o, concretamente, con la messa a punto di macchine che utilizzano per lo più a tale fine elaboratori elettronici (per questo detti cervelli elettronici).*

* Avvocato, Portolano Cavallo.

** Intellectual Property Manager, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'ente di appartenenza.

A questa definizione, per completezza, aggiungiamo ciò che Treccani definisce artificiale.

artificiale (non com. artificiale /artifi'tsjale/) agg. [dal lat. *artificialis*, der. di *artificium* 'artificio']. - I. [prodotto o ottenuto con l'intervento dell'uomo e mediante procedimenti tecnici: lago, pioggia a.] ≈ [di lana, seta e sim.] sintetico. ↔ naturale.

In sintesi, potremmo riassumere la definizione di intelligenza artificiale come «prodotto ottenuto con l'intervento umano atto a riprodurre parzialmente l'attività intellettuale propria dell'uomo con particolare riguardo alle facoltà psichiche e mentali che gli consentono di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento».

Tecnicamente, gli attuali modelli di intelligenza artificiale che rispettano quest'ultima definizione sono basati sull'apprendimento automatico, *machine learning*, e in particolare su architetture di apprendimento profondo, *deep learning*, modelli statistici implementati tramite reti neurali artificiali, in cui i neuroni sono organizzati su diversi strati organizzati in modo autonomo durante il processo di apprendimento, addestrate su enormi *dataset* di esempi reali, in grado di identificare correlazioni che sfuggono alla capacità della mente umana e di sfruttare queste correlazioni per adattare l'esperienza a nuove situazioni inesplorate.

L'intelligenza, nel caso di reti neurali artificiali, è dunque distribuita su un grande numero di nodi di elaborazione, estremamente semplici, neuroni in grado di compiere solamente operazioni elementari, ma fortemente interconnessi. Le connessioni tra i singoli neuroni, sinapsi, si sviluppano, si evolvono, si rafforzano o indeboliscono grazie all'addestramento della rete su enormi *dataset* in cui non solamente la dimensione del *dataset* stesso, ma coerenza e correttezza dei dati giocano un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'addestramento. La topologia della rete neurale risultante dall'addestramento non è prevedibile e difficilmente interpretabile, ma determina il ragionamento che da un insieme di dati di partenza genererà una soluzione. Dunque, come difficilmente prevedibile e interpretabile sarà la topologia della rete neurale artificiale al termine dell'addestramento, difficilmente prevedibile e interpretabile sarà il ragionamento che seguirà la rete neurale artificiale nell'approcciarsi a un problema dato e nel fornire una soluzione.

Ed è proprio l'enorme quantità di dati, *Big data*, oggi a nostra disposizione a rendere l'intelligenza artificiale unico strumento in grado di mettere ordine nel caos di questi dati e trarre dal caos informazioni strutturate che le capacità umane non sono in grado di estrarre.

L'intelligenza artificiale interseca la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in molti ambiti, ma di particolare interesse è la possibile tutela dell'opera dell'intelligenza artificiale generativa.

Il termine intelligenza artificiale generativa indica una particolare classe di algoritmi o modelli che possono generare nuovi dati o contenuti, come immagini, testi, musica o video, sostanzialmente indistinguibili dalle opere dell'ingegno umano.

Se l'opera di un'intelligenza artificiale generativa può essere sostanzialmente indistinguibile dall'opera dell'ingegno umano, la prima domanda che dovremmo chiederci è se un'intelligenza artificiale possiede o meno i diritti inalienabili garantiti agli autori e inventori e a chi appartengano i diritti patrimoniali connessi.

Il caso *Thaler v. Vidal* ha origine, negli Stati Uniti, da due domande di brevetto depositate nel 2019 da Stephen Thaler, in cui è nominato 'inventore' un sistema di intelligenza artificiale denominato DABUS (per *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*). Alle obiezioni sollevate dallo *United States Patent and Trademark Office*, Thaler aveva risposto depositando ricorso presso il Circuito Federale, Corte Distrettuale della Virginia, che aveva rifiutato «un'indagine astratta sulla natura dell'invenzione o sui diritti, se esistono, dei sistemi di intelligenza artificiale», sostenendo che, in realtà, non era necessario «riflettere su questioni metafisiche» ma concentrare la propria attenzione sull'interpretazione del termine 'inventore' alla luce dello *US Patent Act*¹ e di una sentenza del 2012 della Suprema Corte Federale² che aveva ritenuto, che per 'individuo' si intende normalmente un essere umano.

Il 5 agosto 2022 i giudici della Corte d'Appello Federale Moore, Taranto e Stark pongono termine, almeno temporaneamente, al caso *Thaler v. Vidal* confermando la sentenza della Corte Distrettuale, riaffermando che «... il Congresso [degli Stati Uniti d'America] ha stabilito che solo una persona fisica può essere un inventore; pertanto, una intelligenza artificiale non può esserlo»³.

Sullo stesso caso, di uguale tenore la decisione J 8/20⁴del *Legal Board of Appeal* dello *European Patent Office* (EPO) che conferma che, ai sensi della *European Patent Convention*, l'inventore designato in una domanda di brevetto deve essere un essere umano. La decisione, annunciata dopo un procedimento orale pubblico il 21 dicembre 2021, protagonista lo stesso Thaler, è stata accolta con favore dall'EPO come chiarimento sul tema dell'intelligenza artificiale designata come inventore.

Simili sentenze hanno negato la possibilità di avere una intelligenza artificiale come inventore, o inventrice, in una domanda di brevetto nel Regno Unito, in Australia e in Germania.

Unica eccezione il Sud Africa il cui sistema brevettuale però non prevede un esame di merito, ma solamente un esame formale al termine del quale il brevetto viene concesso.

2. L'output di un modello di intelligenza artificiale generativa è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore? E in caso affermativo, chi è l'autore dell'opera tutelata?

Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un'esplosione dell'uso di modelli di intelligenza artificiale che generano testi, arte e musica. Queste nuove piattaforme utilizzano modelli di IA generativa sorprendenti (e a volte sconcertanti) e sono oggi accessibili alle masse, cosa che rivoluzionerà il modo in cui lavoriamo, scriviamo e creiamo contenuti.

Tuttavia, l'adozione dell'IA ha avuto luogo in un contesto di incertezza giuridica relativa ad aspetti fondamentali dei processi di addestramento e poi di produzione di contenuti di tali modelli generativi.

La prima domanda a cui rispondere è se i contenuti 'prodotti' dall'intelligenza artificiale possano essere considerati opere protette dalla legge sul diritto d'autore.

La seconda questione, che viene presa in considerazione solo se siamo d'accordo che le opere generate dall'IA possono essere protette dal diritto d'autore, è come identificare l'autore di un'opera creativa generata dall'IA. È l'IA? È un essere umano? In caso affermativo, chi tra i molteplici attori coinvolti nel processo creativo dovrebbe essere considerato l'autore?

Per quanto riguarda la prima questione, in linea di principio, secondo il diritto d'autore internazionale e il diritto dell'UE, un'opera può essere protetta se è una creazione nuova e dotata di carattere creativo. Il requisito della «creazione intellettuale» è esplicito nel concetto di opera letteraria e artistica sancito per esempio dalla Convenzione di Berna⁵, e poi dall'ordinamento italiano in base al quale l'opera tutelabile ai sensi del diritto d'autore è quella frutto «dell'ingegno» e dotata di «carattere creativo» appartenente alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro o alla cinematografia⁶, ma anche (a determinate condizioni) i *software* e le banche dati, «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». ⁷ La definizione in discorso è comunemente interpretata nel senso che l'opera deve essere nuova e originale, laddove per originale si intende che deve essere espressione della creazione intellettuale dell'autore stesso.

Il tema della paternità dell'opera è dunque strettamente legato alla possibilità di interpretare l'*output* generato dall'IA come espressione della creazione intellettuale dell'autore. Negli Stati Uniti, il *Copyright Office* nel suo *Compendium* afferma che «l'Ufficio non registrerà opere prodotte da una macchina o da un mero processo meccanico che opera in modo casuale o automatico senza alcun *input* o intervento creativo da parte di un autore umano»⁸. Da questa parte dell'oceano, l'Unione Europea ha lanciato un piano d'azione per la proprietà intellettuale che prende in considerazione la questione della paternità delle opere generate dall'IA e assistite dall'IA. In sintesi, secondo la Commissione europea i sistemi di IA

non devono essere trattati come autori e quindi il prodotto di una macchina di IA non può essere considerato un'opera protetta da *copyright*.⁹

Il fatto che solo un essere umano possa essere autore di un'opera sembra al momento un punto fuori discussione in tutti gli Stati membri dell'UE e non solo, e quindi dovrebbero trovare applicazione le tradizionali norme sull'originalità e la paternità, oltre che sulla novità; c'è quindi la possibilità che le opere generate dall'IA cadano nel pubblico dominio a meno che non sia identificabile un autonomo e sufficientemente consistente contributo creativo umano.

Di recente la Corte di Cassazione è giunta alla medesima conclusione relativamente alla lamentata violazione del diritto d'autore sull'opera usata come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016.¹⁰ La Suprema Corte è stata chiamata a riformare una sentenza della Corte di Appello di Genova che avrebbe erroneamente qualificato – secondo la rappresentazione del ricorrente – come opera dell'ingegno un'immagine generata da un *software* e non attribuibile a un'idea creativa della sua supposta autrice. La parte ricorrente sosteneva che l'opera in questione fosse stata 'prodotta' da un *software*, che ne avrebbe elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer. Pur ritenendo di non avere titolo per affrontare il motivo di gravame, inammissibile perché tardivo, la Corte di Cassazione sinteticamente afferma che sarebbe stato necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo del *software* avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa. Aggiunge, infine, che non ci fossero le condizioni processuali per affrontare temi, per il momento inesplorati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ovvero quello della cosiddetta arte digitale (detta anche *digital art* o *computer art*) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.

Dunque, il tema della 'misurazione' dell'apporto creativo umano all'interno del processo generativo sarà cruciale tutte le volte che si tratterà di tentare di invocare la tutela autoriale per le opere generate da o con l'aiuto di modelli di intelligenza artificiale. È probabile che la maggior parte dei risultati dei modelli di intelligenza artificiale generativa oggi utilizzati non possa ragionevolmente ambire alla tutela autoriale, a meno che l'autore non possa dimostrare – e il tema probatorio sarà determinante - che il modello di intelligenza artificiale abbia rappresentato un momento o uno strumento all'interno di un processo creativo più complesso.

A questa conclusione è giunto anche lo *United State Copyright Office* che, con decisione del 21 Febbraio 2023¹¹, ha circoscritto l'ambito di protezione della registrazione dell'opera intitolata *Zarya of the Dawn*, fumetto creato da

Kristina Kashtanova con l'aiuto dell'IA *Midjourney*, noto modello di IA generativa da testo a immagini. All'esito di un'analisi del modello di IA generativa in questione, l'ufficio ha concluso che *Midjourney* non sia una tecnologia che consente di creare opere tutelabili in base alla normativa statunitense in materia di *copyright*. Dette opere mancherebbero del requisito della creatività in quanto il processo generativo del modello di IA in questione sarebbe fuori dal controllo dell'utente: le istruzioni impartite alla piattaforma sarebbero, infatti, in grado di influenzare la generazione di immagini ma mancherebbero della capacità di ottenere un risultato specifico, ovvero quello voluto dal preteso autore dell'opera. L'ufficio non esclude che altri modelli di IA generativa possano dar luogo a opere tutelabili sotto il profilo autoriale, ma l'imprevedibilità del risultato generato da *Midjourney*, nonostante il tempo e le energie impiegate dall'utente, esclude che le opere prodotte da *Midjourney* possano ambire alla tutela autoriale, quantomeno per il momento. In ragione di quanto precede, lo *United State Copyright Office* ha precisato che la registrazione dell'opera si limita al testo del fumetto, e alla selezione, organizzazione e coordinamento delle immagini con il testo. La nuova registrazione, che sostituisce quella precedente concessa sulla base di informazioni incomplete, esclude espressamente le opere generate da intelligenza artificiale ovvero le immagini.

3. Si possono usare contenuti protetti da *copyright* per addestrare modelli di intelligenza artificiale?

Molti dubbi sono sorti in relazione alla liceità o meno delle modalità con cui i modelli di IA generativa sono alimentati. La maggior parte dei sistemi viene addestrata utilizzando enormi quantità di contenuti raccolti dal web, siano essi testi, codici o immagini, tramite l'attività di *scraping*.

Se l'attività di *scraping* sia legittima o meno è ancora una volta una domanda a cui non è possibile dare una risposta univoca, anche perché è difficile anche solo immaginare le dimensioni e la complessità dei *dataset* di addestramento per l'IA generativa. È una domanda, quindi, che riceve necessariamente risposte diverse a seconda della fattispecie concreta e della legge applicabile.

Negli Stati Uniti, ricercatori di IA, *start-up* e affermate aziende tecnologiche invocano la dottrina del *fair use*, per legittimare la propria attività di incameramento di massicce mole di opere tutelabili ai sensi della normativa autoriale americana¹². La dottrina del *fair use* ha quale scopo ultimo quello di un contemperamento tra gli interessi dei titolari di diritti esclusivi sull'opera tutelata e i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione delle opere derivate. Nella misura in cui questa dottrina si traduce nella tutela del diritto di libera espressione, che potrebbe essere compresso dal ricorso strumentale alla normativa del *copyright*, essa è stata considerata un baluardo del principio

della libertà di parola sancito dal primo emendamento della costituzione statunitense.

La dottrina del *fair use* non trova immediata e diretta applicazione nell'ordinamento italiano o unionista, ma questo non significa che il legislatore europeo prima e italiano in seguito non si siano posti il problema del bilanciamento tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari dei diritti da un lato, e degli utenti, dall'altro, rispetto ad alcuni nuovi tipi di utilizzo delle opere digitali.

In particolare, gli articoli 3 e 4 della Direttiva sul Diritto d'Autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale¹³ hanno dato luogo a una modifica della normativa italiana sul diritto d'autore.

Per quanto qui di nostro interesse ai fini dei ragionamenti sui limiti all'addestramento legittimo di modelli di intelligenza artificiale, gli articoli 3 e 4 della Direttiva prevedono che, al ricorrere di alcune circostanze, il diritto d'autore o i diritti di esclusiva sulle banche dati non possano essere utilizzati dai rispettivi titolari per impedire l'attività di estrazione massiva di contenuti tutelati, ovvero «text and data mining».

Per «text and data mining» si intende qualsiasi tecnica analitica automatizzata volta ad analizzare testi e dati in forma digitale al fine di generare informazioni che includono, ma non sono limitate a, modelli, tendenze e correlazioni.

In base agli artt. 70 *ter* e 70 *quater* LDA, i quali recepiscono l'eccezione di «text and data mining», di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva, detta attività di estrazione massiva di dati digitali è consentita liberamente quando a farla siano organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale che agiscano sempre nei limiti di attività di studio e ricerca senza fini di lucro, e sempre che l'accesso a tali dati sia lecito. Se l'ambito dell'eccezione si fosse limitata a questa ipotesi però, il legislatore europeo e quello italiano non avrebbero opportunamente considerato che il «text and data mining» è anche un mezzo prezioso per tutti gli attori dell'economia digitale, non solo alcuni istituti di ricerca. In base all'articolo 4 della Direttiva quindi gli Stati membri devono prevedere che il «text and data mining» sia sempre lecito a condizione che l'uso delle opere e degli altri materiali estratti non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato. In altre parole, in base alla prospettiva europea, sono i titolari dei diritti che si devono attivare, con mezzi opportuni, per escludere che i contenuti su cui possono esercitare diritti di esclusiva, siano oggetto di attività di estrazione massiva di dati.

Il considerando 18 della Direttiva specifica che «nel caso di contenuti resi pubblicamente disponibili *online*, si dovrebbe considerare appropriato riservare tali diritti solo attraverso l'uso di mezzi leggibili meccanicamente, compresi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio» e che «in altri casi, può essere appropriato riservare i diritti con altri mezzi, come accordi contrattuali o una dichiarazione unilaterale». Il legislatore italiano ha deciso di non dare indicazioni specifiche circa le modalità con cui i titolari di diritti esclusivi pos-

sono riservarsi i diritti e non autorizzare, neppure implicitamente, attività di «text and data mining». In Germania e in Olanda, invece, una riserva d'uso nel caso di opere accessibili *online* è efficace solo se è fatta in forma leggibile alla macchina.

Questo approccio, tuttavia, ha incontrato reazioni contrastanti da parte delle comunità artistiche. In che modo un tag *no-scraping*, ora da alcuni implementato, aiuta gli artisti il cui lavoro è già stato utilizzato per addestrare un sistema di intelligenza artificiale? E anche laddove in futuro l'acquisizione dei dati a monte sia legale, come si controlla come vengono utilizzati i set di dati a valle?

Infatti, anche laddove l'addestramento di un'intelligenza artificiale generativa su dati protetti dal diritto d'autore fosse legale, sarebbe poi necessario verificare l'uso che di tali set di dati si fa in concreto. In altre parole, è possibile addestrare un modello di intelligenza artificiale utilizzando dati altrui, ma ciò che si fa con quel modello potrebbe costituire una violazione.

Pensiamo a un modello di intelligenza artificiale «da testo a immagine» utilizzato in scenari diversi. Se il modello viene addestrato su molti milioni di immagini e utilizzato per generare nuove immagini, è estremamente improbabile che ciò costituisca una violazione del *copyright*, a condizione che a monte l'addestramento non sia avvenuto utilizzando materiale non riservato. I dati di addestramento sono stati trasformati durante il processo di produzione dell'*output* finale ed è altamente probabile che il risultato non sia sovrapponibile, neppure parzialmente, ad alcuna delle opere originariamente utilizzate per addestrare il modello di intelligenza artificiale. Ma se si mette a punto il modello su 100 immagini di uno specifico artista, con l'obiettivo ultimo di generare immagini che riproducono il suo stile, i temi ricorrenti della sua produzione artistica, la sua tecnica, in altre parole un'opera confondibile con una sua opera originale, allora l'artista in questione potrebbe avere legittimamente di che lamentarsi, anche laddove non abbia espresso a monte alcuna riserva dei suoi diritti successivamente all'introduzione dell'eccezione del «text and data mining».

Tuttavia, tra i due estremi dell'uso lecito e di quello illecito del modello di IA e dell'*output* ottenuto, esistono innumerevoli scenari in cui *input*, scopo e *output* hanno peso e interazioni diverse e questo potrebbe influenzare qualsiasi valutazione legale in un senso o nell'altro. La valutazione deve essere fatta caso per caso tenendo presente i più recenti orientamenti della giurisprudenza italiana, non solo in tema di plagio totale o parziale ma anche in tema di plagio evolutivo¹⁴.

¹ Cfr. U.S. Code: Title 35, disponibile al link <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

² Cfr. Supreme Court of United States, “Asid mohamad, individually and for the estate of azzam rahim, deceased, et al., petitioners v. Palestinian authority et al.”, 2012, disponibile al link https://scholar.google.com/scholar_case?case=8123691441658588112 (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

³ Cfr. United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “Stephen Thaler, plaintiff-appellant v. Katherine K. Vidal, under secretary of commerce for intellectual property and director of the United States Patent and Trademark Office, defendants-appellees, Appeal from the United States District Court for the Eastern District of Virginia in No. 1:20-cv-00903-LMB-TCB, Judge Leonie M. Brinkema.”, 2022, disponibile al link https://cafca.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

⁴ Cfr. European Patent Office Legal Board of Appeal, “J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS)”, 2021, disponibile al link <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j200008eu1.html> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

⁵ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, rivista a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e rivista a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

⁶ Art. 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA).

⁷ Art. 2 LdA.

⁸ Cfr. United States Copyright Office Compendium, 2021, 3° ed., disponibile al link <https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

⁹ Cfr. European Commission, “Making the most of the EU’s innovative potential: An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience”, 2020, disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).


¹⁰ Cass., sent. 16 gennaio 2023, n. 1107, disponibile al seguente link https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/per_il_cittadino.page (ultimo accesso 27.3.2023).

¹¹ United State Copyright Office, Correspondence under 37 C.F.R. § 201.7(c)(4), Registration of Zarya of the Dawn, Reg. No. VAu001480196

¹² Per un approfondimento sull’applicazione della dottrina del “*fair use*” nel settore dei software e delle eccezioni al copyright nell’Unione europea nel medesimo settore si veda D. PASCHETTA M. BERARDO, *Software and Copyright Exceptions: The U.S. Supreme Court Decision in Google V. Oracle Seen from an European Perspective with Some Remarks on Competition Law*, in *LES Nouvelles*, 2022, 3, p. 149 e ss, disponibile al link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4179541 (ultimo accesso 30.3.2023).

¹³ Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, GUUE, L 130, 17.5.2019, p. 92–125,

¹⁴ Cass., sent. 6 giugno 2018, n. 14635, in *Il Dir. Ind.* 2019, 6, p. 564; Trib. Roma, sent. 6 luglio 2022, n. 10837, disponibile su <https://dejure.it>.



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org

Detail B

D

B

C

Un bene et un mal non sono che un solo
e quello che si chiama morte che
e' un malumore

folly maglior quora in lora

di un' uccello che si muove

di un' uccello che si muove